

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2019, n. 198

**Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto.**

**Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"*.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

"

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti*

*territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*

*2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*

*3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*

*(...)*

*le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)"*.

Successivamente, la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 e previsto all'art. 7 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie" che:

"

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

*5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*

*6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità".*

\*\*\*

Il R.R. n. 7/2002 – "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 1 la "Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica", quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 dispone che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”*

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero dovuto trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.

Con nota prot. n. 0043326 del 30/03/2015 il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL TA hanno trasmesso al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) lo *“schema di programmazione Aziendale elaborato nel rispetto dello standard previsto dal regolamento Regionale 2 marzo 2006, n. 3”*, rappresentando *“la situazione attuale delle strutture presenti sul territorio suddivise per tipologia e numero di posti”* e la programmazione aziendale ove, in riferimento alla tipologia di struttura *“CRAP”*, è stato indicato un fabbisogno residuo di n. 62 posti letto ed evidenziato, tra l'altro, che: *“ (...) stante il sottodimensionamento, sarebbe auspicabile la realizzazione di almeno:*

- n. 4 CRAP:
  - n. 2 Crap a Taranto
  - n. 1 Crap area Occidentale
  - n. 1 Crap area Orientale

*(...)”*.

Atteso che la citata D.G.R. n. 2711/2014 prevede che *“Il Servizio PATP e il Servizio PAOSA, nei successivi 60 giorni dalla ricezione dello schema di programmazione aziendale e della relazione del Direttore del DSM, esprimono il proprio parere obbligatorio e vincolante e lo trasmettono al Direttore Generale della ASL, il quale, con atto deliberativo, adotta il fabbisogno aziendale.”*, con nota prot. n. A00\_151/19762 del 03/09/2015 i predetti Servizi hanno approvato *“lo schema di programmazione aziendale riferito alla tipologia CRAP, con la prescrizione di indicare quali siano i CSM riferiti a ciascuna delle due aree sopra indicate (Area Occidentale ed Area Orientale).”*.

In riscontro alla nota prot. n. A00\_151/2430 del 15/03/2016 con cui il Servizio PAOSA aveva, tra l'altro, sollecitato il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL TA, con riferimento alla tipologia CRAP, a comunicare quali fossero i CSM riferiti all'Area Occidentale ed all'Area Orientale nell'ambito territoriale dell'ASL Taranto, il Direttore Generale, unitamente al Direttore del DSM ed al Direttore Sanitario della ASL TA, con nota prot. n. 0087747 del 14/06/2016 ad oggetto: *“Riscontro a Nota Prot. n. A00\_151/2430. Fabbisogno residuo strutture residenziali e semiresidenziali. Rilascio pareri di compatibilità.”*, ha comunicato quanto segue:

*“ (...)*

*Con Nota del 30/03/2015, n. 0043326 si inviava a Codesto Spett.le Servizio lo “Schema di programmazione Aziendale elaborato nel rispetto dello standard previsto dal Regolamento 2 marzo 2006, n. 3, rappresentando la situazione esistente delle strutture presenti sul territorio suddivise per tipologia e numero di posti e la programmazione aziendale”*

*Pertanto la situazione attuale viene rappresentata come di seguito.*

CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002)

*Il fabbisogno residuo risultava di n. 62 posti letto prevedendo la realizzazione di n. 4 CRAP con distribuzione territoriale:*

- n. 2 CRAP a Taranto;
- n. 1 CRAP area Occidentale comprendente i Centri di Salute Mentale (CSM) di Castellaneta, Massafra e il territorio di Statte;
- n. 1 CRAP area Orientale comprendente i Centri di Salute Mentale (CSM) di Grottaglie e Manduria;

*Il fabbisogno summenzionato è stato assorbito in parte da:*

- n. 1 CRAP di 14 p.l. nell'Area Orientale – parere di compatibilità rilasciato alla società Sol Levante srl con Atto di Determina n. 267 del 02/10/2015;
- n. 1 CRAP di 14 p.l. a Taranto – parere di compatibilità rilasciato alla società Sorgente srl con Atto di Determina n. 19 del 04/02/2016;

*In riferimento alla tipologia CRAP, pertanto il fabbisogno residuo risulta di n. 34 p.l. e quindi la realizzazione di n. 2 CRAP così come segue:*

*n. 1 CRAP 14 p.l. nell'Area Occidentale comprendente i Centri di Salute Mentale (CSM) di Castellaneta, Massafra e il territorio di Statte*

*n. 1 CRAP 14 p.l. a Taranto*

*(...)"*.

Con PEC del 26/03/2019, ad oggetto "Trasmissione pratica n. 02673320731-19032019-1026 – SUAP 1541-02673320731 NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.", lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Taranto ha trasmesso a questa Sezione la pratica in oggetto relativa alla "Domanda preventiva di parere e/o atto di assenso ad Ente", allegandovi:

- istanza inoltrata alla Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto prot. n. 35 del 19/03/2019 di autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) per n. 14 posti letto da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323, con la quale il legale rappresentante della Società "Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l." ha precisato che "Si inoltra la presente istanza affinché codesto civico ente provveda a richiedere il prescritto parere di compatibilità, ex articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992, alla sezione regionale competente citata e consentire a questa cooperativa l'avvio della pratica edilizia presso il SUAP del Comune di Taranto.";
- modello AutReal 2 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004;
- allegati grafici dell'immobile sito a Taranto in Via C. Battisti n. 311, piano primo;
- relazione tecnica.

Con nota prot. n. 51288 dell'08/04/2019 ad oggetto "Richiesta autorizzazione alla realizzazione art 5 della LR 9/2017 Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica Via Cesare Battisti 311-323", trasmessa con PEC in pari data, la Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto ha trasmesso a questa Sezione la documentazione inviata dalla Società "Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l.", "ai fini del parere di competenza in base al regolamento regionale 9/2016" (L.R. n. 9/2017 e s.m.i., n.d.r.).

Per quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura CRAP (3 posti letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL TA (dati ISTAT al 01/01/2019 - 576.756 abitanti), è di n. 173 posti letto;
- risultano nell'ambito della ASL TA n. 7 CRAP a gestione pubblica, n. 2 CRAP private accreditate, n. 1 CRAP privata autorizzata e n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014) per complessivi n. 150 posti letto;

- con D. D. n. 203 del 12/09/2017 questa Sezione ha rilasciato parere favorevole di compatibilità per n. 1 CRAP con n. 14 posti letto da ubicarsi nel Comune di Statte (TA);
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell'ambito della ASL TA per la tipologia di struttura CRAP, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 9 posti letto;
- il numero di 9 posti letto residui è superiore alla metà del numero di 14 posti letto/utenti 14 previsti dai R.R. n. 7/2002 e R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia CRAP, per cui questa Sezione ritiene, come analogamente proceduto per altre tipologie di strutture socio-sanitarie, di poter rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per i n. 14 posti letto/utenti previsti dal R.R. n. 7/2002;
- nell'arco temporale del bimestre 08/03/2019 – 07/05/2019, nell'ambito della ASL TA, è pervenuta per la tipologia di struttura CRAP solo la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, inoltrata con la citata PEC del 26/03/2019, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società "Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l." di Taranto;

si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza della Società "Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l." di Taranto per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "NUOVA LUCE", da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4;
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002;
- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.).

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**  
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza della Società "Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l." di Taranto per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "NUOVA LUCE", da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323, con la precisazione che:
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4;
  - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002;
  - allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.);
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della Società "Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l.", Via Lazio n. 85, Taranto;
  - al Direttore Generale dell'ASL TA;
  - al Direttore del DSM ASL TA;
  - al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c)
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)